

Doc. II

n. 8

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d'iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, BRUNI,
DEL TURCO, D'URSO, FIORILLO, IULIANO e MARINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996

Modifica all'articolo 22 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta di modifica del Regolamento prevede che durante l'*iter* di approvazione delle leggi una Commissione permanente, allo scopo istituita, provveda all'esame obbligatorio di ogni provvedimento *in fieri* per accertare l'applicabilità nei termini previsti e l'efficacia in rapporto ai fini.

La Commissione dovrebbe fare ampio uso degli strumenti informatici e garantire ai cittadini leggi attuabili e non inutili o già superate all'atto dell'approvazione.

L'apporto della Commissione è obbligatorio nella fase che precede l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea o della Commissione in sede deliberante.

Come chiarito anche da approfonditi studi sull'argomento, le condizioni per una buona progettazione legislativa sono:

una accurata e realistica valutazione della situazione di fatto, sulla base di dati aggiornati;

una ricognizione della situazione normativa nazionale, regionale ed europea su cui la nuova legge verrà ad incidere, dell'ambito normativo nel quale andrà a collocarsi e delle possibili implicazioni della legge stessa;

una valutazione dell'impatto del progetto legislativo sugli altri in corso di esame da parte delle Camere, ad integrazione di quanto già previsto dagli attuali Regolamenti;

una simulazione degli effetti derivanti dall'applicazione della nuova norma, anche in ambito sociale.

Quanto proposto si aggiunge all'iniziativa governativa già deliberata, di procedere alla semplificazione dell'ordinamento legislativo, nel rispetto degli impegni programmatici dell'attuale maggioranza, assicurando alle nuove norme un marchio DOC quanto ad efficacia.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

—
Art. 1.

1. All'articolo 22 del Regolamento è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«14^a - Fattibilità delle leggi».